

Civile Ord. Sez. 5 Num. 7397 Anno 2019

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA

Relatore: FASANO ANNA MARIA

Data pubblicazione: 15/03/2019

ORDINANZA

sul ricorso 6796-2014 proposto da:

FORMENTI SELECC SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI 34,
presso lo studio dell'avvocato NATALIA PAOLETTI,
rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO
PELLEGRINO, STEFANO PELLEGRINO;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CONCOREZZO;

- intimato -


avverso la sentenza n. 80/2013 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 31/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2019 dal Consigliere Dott. ANNA

2019

523

MARIA FASANO.





R.G.N. 6796-14

RITENUTO CHE:

La società Formenti Seleco S.p.A. impugnava, con separati ricorsi, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, cinque avvisi di accertamento notificati dal Comune di Concorezzo per omesso versamento ICI, con riferimento agli anni dal 2005 al 2009, ritenendo sussistente la condizione di inesigibilità dell'imposta di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, essendo soggetta ad Amministrazione Straordinaria per le grandi imprese in crisi.

Con separate sentenze, l'adita commissione accoglieva parzialmente i ricorsi, ritenendo non dovute le sanzioni e non applicabile all'impresa in amministrazione straordinaria la disposizione di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. 504 del 1992. Le sentenze venivano appellate innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, previa riunione dei giudizi, rigettava il gravame, con sentenza n. 80/22/13.

Formenti Seleco S.p.A. ricorre per cassazione, svolgendo tre motivi. Il Comune di Concorezzo non ha svolto difese. La ricorrente ha presentato memoria, con nota di deposito documenti, al fine di dare prova dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione.


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.' or similar, located on the right side of the page.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione dell'art. 10 comma 6 del d.lgs. n. 504 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ed erronea interpretazione del d.lgs. n. 270 del 1999, atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel ritenere che la procedura di Amministrazione Straordinaria per le grandi imprese in crisi, prevista dal d.lgs. n. 270 del 1999, non potesse essere definita una procedura concorsuale vera propria, con la conseguenza che non sarebbe applicabile l'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 sulla inesigibilità dell'ICI fino al momento della vendita dell'immobile. Secondo la contribuente l'interpretazione della legge effettuata dai giudici di appello sarebbe errata e condurrebbe alla violazione della norma sopra citata in materia di esigibilità differita dell'ICI, tenuto conto che solo all'esito della vendita dell'immobile la prestazione diverrebbe esigibile, sicchè fino a quel momento qualsiasi atto di accertamento e liquidazione sarebbe illegittimo.

2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia avrebbe erroneamente affermato che la questione sottoposta non riguarderebbe l'an o il quantum della pretesa, poi dichiarando di ritenere di non essere di sua competenza stabilire "quando" il pagamento dell'imposta dovrebbe essere effettuato. Secondo parte ricorrente, dall'esame del ragionamento svolto dal giudi-




ce del merito, quale risulta dalla sentenza, apparirebbe riscontrabile la perplessità e l'insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, né risulterebbe intellegibile l'affermazione del perché, da un lato i giudici di appello affermerebbero di non poter decidere sul "quando" del tributo, argomentando, successivamente, in ordine alle presunte differenze tra Amministrazione straordinaria e fallimento.

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata, denunciando omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che Formenti Seleco, nei precedenti giudizi di merito, avrebbe espressamente eccepito il vizio di carenza di motivazione degli atti impositivi del Comune di Concorezzo, mentre la Commissione Tributaria della Lombardia, pur dando atto della sollevata eccezione, non ha ritenuto di decidere, neppure incidentalmente, sull'espresso motivo di impugnazione.

4. Il primo motivo è infondato per le considerazioni che seguono.

4.1.L' Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è una procedura concorsuale, al contempo giudiziaria ed amministrativa, che tende a conciliare le pretese dei creditori con il salvataggio del complesso produttivo e del livello occupazionale. Disciplinata dal d.l. 30.1.1979, n. 26, conv. nella legge 3.4.1979, n. 95, essa è diretta, a differenza del fallimento, alla conservazione del complesso aziendale attraverso la continuazione dell'attività affidata ad un commissario straordi-

nario nominato dall'autorità amministrativa e supportata da aiuti statali di varie tipologie. La procedura è stata molto discussa per i contrasti con l'ordinamento comunitario (cfr. Corte di Giustizia CEE, 1.12.1998 C-200/97) che hanno determinato la riforma del 1999, con il d.lgs. n. 270 del 1999. Successivamente altri interventi hanno recato modifiche alla disciplina "base" dell'amministrazione straordinaria, per adattarla ai dissesti di grandi gruppi imprenditoriali. L'obiettivo della riformata procedura (art. 1 d.lgs. n. 270 del 1999) è la conservazione del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. La procedura è riservata alle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che presentano determinati presupposti, meglio specificati dalla norma. L'assenza, anche di uno solo, di tali presupposti e requisiti determina la dichiarazione di fallimento. Per quanto non previsto dal d.lgs. n. 270 del 1999 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla liquidazione coatta amministrativa (art. 36).



5. Venendo all'esame delle denunciate censure, il comma 6 dell'art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, dispone che: *"Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione"*.

5.1. Dalla piana lettura della norma si evince chiaramente che il regime agevolativo è esclusivamente riferito agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, atteso che nessun riferimento viene fatto alla procedura dell'amministrazione straordinaria. La disciplina, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, e quindi non suscettibile di applicazione analogica. Ne consegue che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata, avendo il giudice del merito correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 alla fattispecie in esame, evidenziando le diverse finalità della procedura dell'amministrazione straordinaria rispetto a quella fallimentare. Nella fattispecie, in ogni caso, si controverte di accertamento del dovuto e non di riscossione ex art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992.

6. Il secondo motivo è inammissibile, essendo stato erroneamente formulato, trovando applicazione l'art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, e nella specie non può dirsi che vi sia stato, da parte del giudice del merito, un omesso esame della questione, essendo stata, come illustrato con riferimento al primo motivo di ricorso, adeguatamente esaminata la problematica della equiparabilità della Amministrazione Straordinaria al Fallimento. Vertendosi, del resto, di questione di diritto non devolvibile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

7. Va, infine, dichiarata l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso, per carenza di autosufficienza, dovendosi dare seguito al principio di diritto, ampiamente condiviso da questa Corte,

secondo cui: *“In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso”* (Cass. n. 16147 del 2017). Onere processuale a cui parte ricorrente non ha ottemperato; il che ha anche precluso di verificare se di omessa pronuncia si sia trattato, ovvero di rigetto implicito dell’eccezione.



8. In definitiva il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 3.

Così deciso, in Roma, il giorno 25.1.2019

